



**Emendamenti al ddl AC 3354**

Conversione in legge del DL 152/21

**Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose**

Roma 16 novembre 2021

(assistenza tecnica agli enti locali)

## **Emendamento**

### **Art. 24 (progettazioni di scuole innovative)**

Al comma 4, sostituire le parole “per l’attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica” con le seguenti:

“per l’attuazione di misure di supporto e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per gli interventi di edilizia scolastica”

#### **MOTIVAZIONE**

*L'emendamento è finalizzato garantire a Province, Comuni e Città metropolitane un maggiore supporto e assistenza tecnica su tutto l'iter di realizzazione dell'intervento di edilizia scolastica a partire dalla fase di presentazione delle candidature, alla progettazione. Alla gestione delle gare per l'affidamento dei lavori fino alla realizzazione e collaudo dell'opera. Si evidenzia che sono dedicate moltissime risorse al rafforzamento delle strutture di assistenza tecnica delle amministrazioni centrali che spesso hanno funzioni esclusivamente di monitoraggio e controllo degli enti locali, che invece necessitano di supporto e rafforzamento della capacità amministrativa.*

*(assunzioni t. determinati per interventi PNRR edilizia scolastica)*

## **Emendamento**

### **Art. 24 (progettazioni di scuole innovative)**

Dopo comma 5, inserire il seguente:

“5-bis Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, fino al completamento degli stessi è consentita agli enti locali interessati l’assunzione a tempo determinato di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti del 5% delle voci di costo del quadro economico del progetto. A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 del Ministero dell’Istruzione”

## **MOTIVAZIONE**

*Rispetto alla attuazione del PNRR, il Governo ha previsto la possibilità, con l’art. 1, c. 1 del DL 80/2021, per le “Amministrazioni titolari di interventi” di avvalersi di “personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione”, ponendo a carico del PNRR tali spese.*

*Si rende noto che diversi piani di edilizia scolastica già in essere sono confluiti nel PNRR e le Province sono già impegnate nell’attuazione degli stessi per il rispetto delle tempistiche imposte.*

*L’emendamento è finalizzato a consentire alle Province, ai Comuni e alle Città Metropolitane di attivare i meccanismi di reclutamento del personale necessario per la migliore realizzazione dei progetti finanziati con risorse PNRR di cui sono titolari, anche se i quadri economici degli interventi sono stati approvati prima dell’entrata in vigore del DL 80/2021.*

*(riallineamento scadenze piani edilizia scolastica già approvati e confluiti nel PNRR)*

## **Emendamento**

### **Art. 24 (progettazioni di scuole innovative)**

Dopo comma 5, inserire il seguente:

“5-bis Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l’aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31.12.2022”.

#### **MOTIVAZIONE**

*Come è noto il PNRR impone scadenze serrate e non prorogabili, che dovranno necessariamente essere rispettate a parte degli enti attuatori degli interventi, ma che per i Piani di edilizia scolastica già in essere e successivamente confluiti nel PNRR risultano disallineate tra loro.*

*Per praticità si riporta uno schema di sintesi di seguito:*

<b>Piano 2020</b>		(30.06.2022 sotto soglia – 31.12.2022 sopra soglia o nuove scuole)
<b>1° Piano Scuole Superiori</b>		(31.12.2022 sotto soglia, sopra soglia e nuove scuole)
<b>2° Piano Scuole Superiori</b>		(30.08.2022 sotto soglia – 31.12.2022 sopra soglia o nuove scuole)
<b>Sisma 120</b>		(22.09.2021 sotto soglia – 22.03.2022 sopra soglia)
<b>Piano 2019:</b>	510 mln.	(06.05.2021 sotto soglia – 6.11.2021 sopra soglia o nuove scuole)
	320 mln	(24.09.2021 sotto soglia – 24.03.2022 sopra soglia o nuove scuole)
...	Puglia – ER	(1.08.2021 sotto soglia – 1.02.2022 sopra soglia o nuove scuole)

*Per semplificare il lavoro degli enti locali e garantire il pieno raggiungimento dei target stabiliti, l’emendamento si pone l’obiettivo di rendere le tempistiche di aggiudicazione degli interventi congruenti e allineate tra loro, con particolare riferimento ai due Piani per le scuole superiori e al Piano 2020 che sono stati autorizzati con recenti provvedimenti dal Ministero, portando tutte le scadenze per aggiudicazione lavori (sotto soglia, sopra sogli e nuove costruzioni) al 31.12.2022.*

## **Emendamento**

### **Art. 24 (progettazione di scuole innovative)**

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente 5-bis:

“5-bis. 1. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono utilizzare i ribassi d'asta secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ovvero per far fronte all'aumento dei prezzi di materiali da costruzione, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi.”

#### **MOTIVAZIONE**

*La proposta normativa ha la finalità di consentire di agli enti locali l'utilizzo dei ribassi d'asta per interventi a completamento dell'opera oggetto del contratto di appalto ovvero per fronteggiare eventuali ed eccezionali incrementi dei prezzi dei materiali da costruzione.*

*(estensione agli enti locali di procedure di reclutamento di personale per interventi PNRR)*

## **Emendamento**

### **Art. 31**

#### **(Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR)**

Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

a-bis) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: “le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR” sono aggiunte le seguenti: “, compresi le Regioni e gli enti locali,”

#### **MOTIVAZIONE**

*L'emendamento è finalizzato a chiarire in maniera inequivoca, la possibilità per le Regioni e gli enti locali, di porre a carico dei quadri economici dei progetti riferiti al PNRR, il costo delle assunzioni a tempo determinato destinato alla realizzazione dei progetti medesimi*

*(assunzioni a tempo determinato negli enti locali per progetti PNRR)*

## **Emendamento**

### **Articolo 31**

#### **Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR**

All'articolo 31, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

“b-bis. All'articolo 3-ter, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “2. Gli enti locali titolari degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano complementare possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie nel limite del 5% degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto.”

#### **MOTIVAZIONE**

*L'articolo 31 interviene a integrare la disciplina sulle assunzioni di personale prevista dal DL 80/21 per favorire l'utilizzo di professionisti esterni alla PA, sia attraverso contratti a tempo determinato, sia attraverso incarichi di collaborazione per il supporto alle amministrazioni nell'attuazione delle procedure complesse connesse ai progetti del PNRR.*

*L'Unione delle Province d'Italia ha ribadito in diverse sedi che occorre consentire agli enti locali (come le Province che sono titolari di progetti previsti nel PNRR, in particolare sull'edilizia scolastica e sulle strade delle aree interne) di poter assumere personale specializzato a valere sui quadri economici dei progetti, così da potere essere messi nelle condizioni di rispettare i tempi previsti e una realizzazione di interventi di qualità.*

## **Emendamento**

### **Articolo 33 Istituzione del Nucleo PNRR Stato – Regioni**

All'articolo 33 apportare le seguenti modifiche:

- a) modificare la rubrica con la seguente: “Istituzione del Nucleo PNRR Stato – Autonomie territoriali”;
- b) al comma 1, sostituire le parole “le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni»” con le parole “le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ANCI ed UPI, denominato «Nucleo PNRR Stato - Autonomie territoriali»”;
- c) al comma 3, lettera b), dopo le parole “Provincia Autonoma” aggiungere le parole “ANCI e UPI”;
- d) al comma 3, lettera c), dopo le parole “con particolare riferimento” aggiungere le parole “delle iniziative delle province e delle città metropolitane a supporto dei progetti del PNRR degli enti locali del loro territorio,”.

#### **MOTIVAZIONE**

*La previsione di cui all'articolo 33, che prevede l'istituzione di un "Nucleo Stato Regioni" per il PNRR, appare fortemente in controtendenza rispetto allo sforzo "corale" di tutto il sistema degli enti territoriali sugli obiettivi del PNRR.*

*Occorre pertanto che il Dipartimento Affari Regionali, che si appresta ad istituire questo Nucleo, tenga in considerazione le rappresentanze ANCI e UPI e soprattutto il ruolo ed il contributo che possono svolgere accompagnando le istruttorie dei tavoli tecnici di confronto settoriale; ciò vale tanto più nella elaborazione del "Progetto bandiera". Soprattutto in ordine alla necessità di prestare assistenza ai piccoli comuni, il ruolo delle Province è e deve rimanere strategico anche all'interno del nucleo, e non solo a livello territoriale.*



*(designazioni commissione tecnica fabbisogni standard)*

## **Emendamento**

### **Art. 37**

#### **(Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)**

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla lettera a) sostituire la parola “dodici” con la parola “tredici”;
2. dopo la lettera b è aggiunta la seguente: b-bis) le parole “di cui uno in rappresentanza delle aree vaste,” sono sostituite dalle seguenti: “uno designato dall’Unione delle Province d’Italia,”.

#### **MOTIVAZIONE**

*L'emendamento è finalizzato a garantire la rappresentatività dei componenti della Commissione tecnica fabbisogni standard, con particolare riferimento alle Province, la cui nomina deve essere ricondotta all’Unione delle Province d’Italia*